

PROPOSTA DI LEGGE

**“Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Svuotamento delle vasche. Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 8/2006.

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

visto l'articolo 4 dello Statuto;

vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'Accordo del 16 gennaio 2003 intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha stabilito per le piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti.

2. Lo stesso Accordo Stato-Regioni, in particolare, prevede al punto 9.1., per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, la possibilità per le Regioni di individuare peculiari modalità applicative delle disposizioni contenute nell'Accordo stesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene, nonché di sanità pubblica.

3. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e dei sempre più frequenti e prolungati periodi di siccità, è emersa la necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, anche con

l'introduzione di divieti per l'utilizzo dell'acqua da parte dei gestori dei servizi idrici, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione delle piscine.

4. Emerge la volontà di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa idrica, accanto al tema della sostenibilità delle attività umane, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria per l'utenza.

5. Si ritiene dunque di intervenire modificando la legge regionale 8/2006 e consentendo, per le piscine di cui al punto 2, la possibilità di procedere allo svuotamento ordinariamente annuale delle vasche, che non si rende tuttavia necessario qualora nell'ambito delle attività riconducibili all'autocontrollo sia comunque assicurato il rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. E' comunque fatto salvo l'obbligo dello svuotamento annuale ogni tre anni.

6. Le autorità preposte alla vigilanza igienico-sanitaria condividono l'applicazione del sistema di autocontrollo come strumento di gestione efficace per la prevenzione e garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;

Art. 1

Svuotamento delle vasche. Modifiche dell'art. 9 della l.r. 8/2006

1. Al comma 6 *bis* dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2006 n.8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio" sono soppresse le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 7."

2. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente comma:

"7 *bis*. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, corredate da analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche.

Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni".

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.